

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2777

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VEGAS, SCHIFANI, AZZOLLINI
e VENTUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1997 (*)

—————

Incentivi fiscali in materia brevettuale

—————

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La ricerca e l'innovazione tecnologica in Italia non ha raggiunto ancora quei livelli di sviluppo che sono invece necessari ed indispensabili per adeguare la realtà socio-economica italiana a quella dei Paesi industrialmente avanzati e quindi va sostenuta con mezzi e strumenti appropriati.

La tutela giuridica dei risultati della ricerca è un aspetto strettamente collegato alla ricerca ed innovazione tecnologica. La tutela giuridica attuata mediante la concessione dell'esclusiva (brevetto) dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca rappresenta l'equa ricompensa delle risorse finanziarie ed intellettuali investite nel processo di ricerca ed innovazione.

Purtroppo in Italia non è ancora diffusa e radicata tra le imprese una «cultura brevettuale»: ne consegue che è scarsa la ricerca ed è scarsa anche la brevettazione dei risultati della ricerca.

La proposta di legge che viene qui illustrata (elaborata con l'ausilio tecnico dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni dell'Università LUISS) prevede una netta riduzione delle tasse brevettuali (per brevetti di invenzione, modelli, disegni, topografie, eccetera) a favore delle piccole e medie imprese, dei singoli inventori indipendenti e degli enti *non profit*. Tale riduzione ha, da un lato, lo scopo di incentivare la ricerca e l'innovazione da parte di strati più ampi del mondo imprenditoriale e, dall'altro, si inserisce proficuamente nell'ambito dell'azione più generale intesa a fornire e diffondere la cultura brevettuale tra le imprese.

Peraltro, l'agevolazione fiscale, invece di ridurre le entrate provenienti dalle tasse brevettuali, dovrebbe favorire un forte allargamento della base delle imprese che richiedono la protezione brevettuale e quindi aumentare il numero dei brevetti di origine italiana con notevoli ricadute positive non solo in termini finanziari, ma soprattutto di sviluppo e rafforzamento dell'economia.

Questa riduzione sulle tasse brevettuali, prevista dalla legislazione di altri Paesi concorrenti (in particolare negli USA la riduzione delle tasse brevettuali è a favore delle *small business concerns*, dei singoli inventori, degli enti *non profit* quali le Università, eccetera), favorirebbe un riequilibrio concorrenziale delle imprese italiane nei confronti dei *partners* commerciali di altri Paesi industrialmente avanzati.

Inoltre, il *Green Paper on Innovation* del marzo 1996 della Commissione europea riconosce che il trattamento fiscale nel suo complesso in Europa non è favorevole all'innovazione e ai beni immateriali (quali i diritti di proprietà industriale ed intellettuale).

La riduzione del 50 per cento (articolo 1) risponde a quanto previsto dalla legge statunitense.

L'esclusione dal beneficio delle tasse per i marchi è giustificata dalla considerazione di voler privilegiare l'aspetto inventivo su quello commerciale che è tipicamente connesso al marchio.

La definizione di «piccola e media impresa» data dall'articolo 2 risponde ai criteri previsti nella raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* n. L107 del 30 aprile 1996).

Inoltre, al fine di limitare il beneficio effettivamente alle «piccole e medie imprese», è stata introdotta la disposizione per cui, per usufruire del beneficio fiscale, i soggetti classificati ed equiparati alle «pic-

cole e medie imprese» non possono concedere licenze o cedere i «diritti di proprietà industriale o intellettuale» a soggetti che non possono essere considerati «piccole e medie imprese».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le piccole e medie imprese – come definite all'articolo 2 – beneficiano della riduzione pari al 50 per cento delle tasse come stabilite al titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. Il principio della riduzione rimane valido per i futuri eventuali adeguamenti al citato titolo IV della tariffa.

3. Sono escluse dal beneficio della riduzione le tasse della suindicata tariffa relative ai marchi.

Art. 2.

1. Sono considerate, ai fini dell'articolo 1, «piccole e medie imprese», di seguito denominate PMI, le imprese:

- a) aventi meno di 250 dipendenti;
- b) aventi un fatturato annuo non superiore a 75 miliardi di lire;
- c) aventi un totale di bilancio annuo non superiore a 50 miliardi di lire;
- d) in possesso del requisito di indipendenza, come stabilito nel seguente comma 2.

2. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI (cioè grandi imprese).

Art. 3.

1. Sono equiparati alle «piccole e medie imprese», ai fini di ricevere il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, i singoli «inventori indipendenti» (persone fisiche) e gli enti non aventi scopo di lucro (enti *non profit*).

2. Gli enti non aventi scopo di lucro (enti *non profit*) ammessi a godere il beneficio sono le Università o altri Istituti di insegnamento superiore.

Art. 4.

1. Per godere del beneficio i soggetti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3 non devono concedere licenze o cedere, a qualsiasi titolo, per tre anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale o intellettuale a soggetti che non possono essere classificati piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 2.

2. La violazione del disposto di cui al comma 1 comporta l'obbligo del versamento all'Ufficio italiano brevetti e marchi di una somma pari alla riduzione fiscale usufruita.

Art. 5.

1. Per godere del beneficio di cui all'articolo 1 i richiedenti, al momento del deposito della domanda di brevetto, devono compilare un apposito formulario sottoscritto dal legale rappresentante della stessa la cui forma deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

1. In allegato è riportato il titolo IV della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni go-

vernative, che sostituisce il titolo IV della tariffa allegata al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

**APPLICAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA
DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE**

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
	TITOLO IV	
	PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	
9	<p>1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 ottobre 1985, n. 620): «L'ammontare delle tasse qui di seguito indicate - ad eccezione delle tasse per i marchi - è ridotto del 50 per cento per le piccole e medie imprese, ai sensi della legge»:</p> <p>a) per la domanda di brevetto e lettera d'incarico</p> <p>b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:</p> <p> 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine</p> <p> 2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine</p> <p> 3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine</p> <p> 4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine.</p> <p> 5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine</p> <p>c) per mantenere in vita il brevetto:</p> <p> primo anno</p> <p> secondo anno</p> <p> terzo anno</p> <p> quarto anno</p> <p> quinto anno</p> <p> sesto anno</p> <p> settimo anno</p> <p> ottavo anno</p> <p> nono anno</p> <p> decimo anno</p> <p> undicesimo anno</p> <p> dodicesimo anno</p> <p> tredicesimo anno</p> <p> quattordicesimo anno</p> <p> quindicesimo anno e successivi</p>	<p>80.000</p> <p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>350.000</p> <p>700.000</p> <p>1.200.000</p> <p>25.000</p> <p>50.000</p> <p>60.000</p> <p>70.000</p> <p>90.000</p> <p>130.000</p> <p>180.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>350.000</p> <p>500.000</p> <p>700.000</p> <p>800.000</p> <p>900.000</p> <p>1.100.000</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
	2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali (leggi e decreti citati nel comma 1): <i>a)</i> per la domanda <i>b)</i> per la concessione.	800.000 2.700.000
	3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1); per ogni brevetto.	120.000

1. La tassa di cui al comma 1, lettera *a)*, non è dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o del corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: *a)* prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; *b)* entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; *c)* entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera *b)*. È ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'assicurazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.

4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti.

5. La tassa di cui al comma 2, lettera *b)*, deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
10	1. Brevetto per modelli di utilità:	
	a) per domanda di brevetto	50.000
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	1.000.000
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:	
	1) rata per il primo quinquennio	500.000
	2) rata per il secondo quinquennio	1.000.000
	d) per la domanda di licenza obbligatoria.	500.000
	e) per la concessione della licenza	2.000.000
	2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
	a) per la domanda di brevetto	50.000
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione.	1.000.000
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
	a) rata per il primo quinquennio	500.000
	b) rata per il secondo quinquennio	600.000
	c) rata per il terzo quinquennio	1.000.000
	d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	2.000.000
	e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
	1) rata per il primo quinquennio	800.000
	2) rata per il secondo quinquennio	1.000.000
	3) rata per il terzo quinquennio	1.500.000
	3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
	a) per la lettera d'incarico	50.000
	b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre).	120.000
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento e di sostituzione di diritti di garanzia.	120.000

1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).

2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (articolo 9 del regio decreto sopracitato).

3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (articolo 12 del regio decreto sopracitato).

4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto sopracitato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (articolo 8 del decreto succitato).

6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera *b*).

7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente articolo 9.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
11	1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	
	<i>a</i>) per la domanda di primo deposito	50.000
	<i>b</i>) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	
	1) riguardante generi di una sola classe	100.000
	2) per ogni classe in più	50.000
	2. Registrazione per marchi collettivi:	
	<i>a</i>) per la domanda di primo deposito	200.000
	<i>b</i>) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	300.000
	3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione.	200.000
	4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
	<i>a</i>) per la lettera di incarico	50.000
	<i>b</i>) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre).	50.000
	<i>c</i>) per la trascrizione di atto di trasferimento.	120.000

Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b)

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate ad eccezione della tassa di domanda.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
12	1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70): <i>a)</i> per la domanda <i>b)</i> per la registrazione <i>c)</i> per la trascrizione di atto di trasferimento e di costituzione di diritti di garanzia.	1.500.000 1.200.000 120.000

1. La tassa di cui alla lettera *b)* deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
13	1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349): <i>a)</i> per la domanda <i>b)</i> per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato <i>c)</i> per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia.	600.000 1.500.000 100.000

1. La tassa di cui alla lettera *b)* deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
14	1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio e costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione. 2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19): <i>a)</i> per ogni disco o apparecchio analogo <i>b)</i> per ogni progetto	120.000 120.000 50.000